



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Reddito di Cittadinanza (Rdc)

Indice

- Descrizione
- Requisiti
- Importo del beneficio
- Modalità di presentazione della domanda
- Contatti utili
- Normativa di riferimento

Descrizione

Il reddito di cittadinanza (RDC) è la misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale introdotta dal Decreto n. 4/2019.

Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i/le beneficiari/e sono protagonisti/e sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale.

Requisiti

Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

- cittadinanza
- residenza
- soggiorno.

Il/la richiedente deve essere cittadino/a maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

- italiano/a o dell'Unione Europea;
- cittadino/a di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
- cittadino/a di Paesi terzi familiare di cittadino/a italiano/a o comunitario/a - come individuato nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolare di protezione internazionale.

È, inoltre, necessario essere stato residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;

- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per i single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni fino ad un massimo di 2,1 ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana. Non è richiesta tale certificazione:

- ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
- qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire certificazioni (elenco di Paesi definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Per accedere al Rdc è, inoltre, necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, ovvero di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, adottata anche a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Importo del beneficio

L'importo dell'assegno è determinato tenendo conto, attraverso una scala di equivalenza, del numero di componenti il nucleo familiare; non può essere inferiore a 480 euro e superiore a 9.360 euro annui.

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi, solo se si continuano a possedere i requisiti. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. La sospensione non si applica nel caso di pensione di cittadinanza.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), della DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Modalità di presentazione della domanda

Dal 6 marzo 2019 è possibile richiedere il reddito di cittadinanza.

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata:

- telematicamente attraverso il sito ufficiale www.redditicittadinanza.gov.it
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- presso gli uffici postali (dopo il quinto giorno di ciascun mese).

È necessario essere in possesso di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) da reperire presso i CAF oppure online sul sito dell'INPS.

A causa dell'emergenza da Covid-19 l'INPS consente ai cittadini di trasmettere la domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza anche attraverso il proprio sito istituzionale, nella sezione "reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza" procedendo, come per tutte le altre richieste di prestazione che possono essere presentate all'Istituto, a mezzo autenticazione con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica.

Contatti utili

Il servizio competente per le questioni inerenti il Reddito di Cittadinanza è l'Ufficio Progetti di Ambito il quale si occupa sia della gestione dei Patti di inclusione sociale (Pais) che delle questioni inerenti i controlli anagrafici e reddituali delle pratiche RdC.

Ufficio Progetti d'ambito: Passaggio Gaudenzio n.3/d – Padova

tel. 049.8205020

email: servizisociali@comune.padova.it

Normativa e allegati

Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.